

STATUTO

"Rete Saharawi – Solidarietà italiana con il popolo saharawi ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del Codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione senza scopo di lucro denominata "RETE SAHARAWI – Solidarietà italiana con il popolo saharawi.
2. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, Rete Saharawi – Solidarietà italiana con il popolo saharawi (d'ora in avanti Rete Saharawi) inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.
3. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati

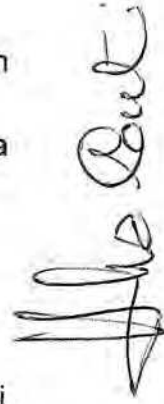
Art. 2 - SEDE – DURATA

1. Rete Saharawi ha sede in Reggio Emilia (RE). La Rete Saharawi potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata della Rete Saharawi è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. Rete Saharawi ha lo scopo di far conoscere le tradizioni, la cultura, la storia, i diritti del popolo saharawi a tutti i cittadini delle realtà italiane ed è finalizzata *"ad allargare le basi di una solidarietà necessaria non solo per gli aiuti economici ma soprattutto per un sostegno in direzione della giustizia, del raggiungimento della libertà e della pace del Popolo Saharawi"*¹.
2. La Rete Saharawi non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
 1. interventi e prestazioni sanitarie;
 2. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

¹ Inciso del Sindaco Elio Marini di Sesto Fiorentino, rilevato dall'atto del patto di amicizia con la RASD primo in Italia. Fondatore dell'Associazione Nazionale Popolo Saharawi



3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
6. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'Art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, Rete Saharawi si propone a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo di:

- a) Promuovere la conoscenza dei diritti sanciti dalle Nazioni Unite del popolo saharawi con la partecipazione e l'organizzazione di conferenze nazionali ed internazionali.
- b) Promuovere la cultura della pace tra i popoli e della non violenza quali strumenti per risolvere le controversie internazionali, anche con la partecipazione e l'organizzazione di conferenze ed eventi nazionali ed internazionali.
- c) Promuovere campagne di sensibilizzazione sulla violazione dei diritti del popolo saharawi, dei diritti umani e della parità di genere dei cittadini saharawi, con la partecipazione e l'organizzazione di conferenze ed eventi nazionali ed internazionali.
- d) Promuovere, in collaborazione con la Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia e con il Fronte Polisario, la cultura dell'accoglienza; accogliere i profughi ambientali, di guerra, politici e sostenere il corso di studi e le cure in Italia dei saharawi residenti nei territori occupati dal Marocco, nei territori sotto il controllo del Fronte Polisario del Sahara Occidentale, nei campi profughi dell'Algeria e nei territori della diaspora saharawi.
- e) Promuovere, in collaborazione con la Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia e con il Fronte Polisario, l'accoglienza, prevalentemente nei mesi estivi e in altri periodi dell'anno, di minori saharawi.
- f) Promuovere l'educazione alla mondialità, ai diritti e alla pace, con la partecipazione e l'organizzazione di programmi, di lezioni ed eventi nelle Università, nelle scuole di ogni ordine e grado e presso le associazioni e i cittadini italiani.
- g) Promuovere attività di solidarietà internazionale, quali ad esempio sostegni a distanza e raccolte fondi, e la conoscenza dei progetti di cooperazione internazionale nei campi profughi in Algeria; promuovere e sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo, emergenza, riabilitazione; promuovere la presenza

Miss Raut

cli osservatori internazionali sulla regolarità dei processi decisionali e la tutela dei diritti umani. Il tutto in rete tra le associazioni aderenti nei campi profughi in Algeria, nei territori sotto il controllo del Fronte Polisario in Sahara Occidentale, nei territori del Sahara Occidentale occupati dal Marocco e con il contributo della diaspora saharawi.

- h) Promuovere accordi con produttori locali saharawi nei territori occupati dal Marocco, nei territori liberati, nei campi profughi dell'Algeria e nella diaspora, per la commercializzazione di prodotti equi e solidali a sostegno del reddito delle popolazioni saharawi.
 - i) Promuovere la partecipazione ed organizzare attività di turismo solidale per fare conoscere, con viaggi di conoscenza culturale ed artistica di interesse sociale, il popolo saharawi al popolo italiano.
 - j) Promuovere e sostenere ricerche e pubblicazioni, anche in collaborazione con le Università italiane, sulla storia, la cultura e i diritti del popolo saharawi.
 - k) Promuovere e sostenere, in collaborazione con la Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia e con il Fronte Polisario, la formazione sulla storia, le tradizioni e la cultura del popolo saharawi per gli italiani impegnati in attività di solidarietà e cooperazione in Italia e all'estero.
 - l) Promuovere e sostenere, in collaborazione con la Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia e con il Fronte Polisario, la formazione sulla cultura, le tradizioni e la lingua italiana degli accompagnatori dei minori saharawi in Italia.
 - m) Sostenere le spese documentate delle attività della Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia e del Fronte Polisario.
 - n) Promuovere e organizzare la formazione e la consulenza per le associazioni aderenti alla Rete Saharawi.
 - o) Svolgere ogni altra attività diversa purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
 - p) Svolge opera di coordinamento con gli enti associati per facilitare progettualità e realizzazione attività.
3. Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. La Rete Saharawi assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Ala Qaw

4. Rete Saharawi potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
5. Rete Saharawi si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, nonché il regolamento interno e il codice etico da presentare all'Assemblea sociale per la dovuta approvazione.

Art. 4 – Soci

1. Il numero dei soci aderenti è illimitato. Sono membri della Rete Saharawi gli enti fondatori e tutte le associazioni riconosciute, non riconosciute, comitati ed enti del terzo settore senza scopo di lucro aderenti successivamente, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della Rete Saharawi e di dividerne lo statuto.
2. Tutti gli Enti associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che la Rete Saharawi si propone.
3. Le domande dovranno essere presentate dal legale rappresentante, o suo delegato con delega scritta del soggetto che richiede l'adesione.
4. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a ente associato, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi della Rete Saharawi.
2. L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa ed entro il 31 marzo di ogni annualità per il suo rinnovo.
3. L'eventuale reiezione della domanda da parte dell'Organo di Amministrazione deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata. La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
4. La qualità di socio si perde:
 - a) per scioglimento ente associato;
 - b) per recesso;

Alis Bout

- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa dell'anno in corso, trascorsi sei mesi dal sollecito, inviato all'ente associato tramite PEC.
 - d) per esclusione;
 - e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Rete Saharawi;
 - f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Rete Saharawi.
5. L'esclusione degli enti associati è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'ente associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione dell'ente associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli Enti Associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
 6. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli enti associati e a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.
 7. Il recesso da parte degli enti associati deve essere comunicato in forma scritta alla Rete Saharawi. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione dell'ente associato vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.
 8. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno della Rete Saharawi. L'ente associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli enti associati hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Rete Saharawi;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo *(la possibilità di accedere alle cariche associative è riconosciuta in capo ai loro legali rappresentanti o loro delegati)*;
- c) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Rete Saharawi, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni.

Gli enti associati sono obbligati a:

- d) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- e) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- f) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della Rete Saharawi;

Handwritten signature

- g) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività;
- h) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 7 - ORGANI DELLA RETE SAHARAWI

Sono Organi della Rete Saharawi:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi della Rete Saharawi non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Rete Saharawi. È il massimo organo rappresentativo dei soci della Rete Saharawi che la costituiscono.
- 2) È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dall'Organo di Amministrazione);
 - a) è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Rete Saharawi, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione;
 - b) è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'Organo di Amministrazione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 3) Salvo ove diversamente previsto,
 - a) l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 4) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
- 5) Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione della Rete Saharawi, occorre
 - a) in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- b) in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- c) per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
- 6) Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
- 7) È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
- 8) La convocazione è effettuata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede della Rete Saharawi o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
- 9) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
- 10) L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
- 11) Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
- 12) Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 9 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali della Rete Saharawi;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dall'Organo di Amministrazione);
 - c) approva i regolamenti interni;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - e) delibera le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Rete Saharawi;

- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca l'Organo di Amministrazione, elegge e revoca il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere dell'Organo di Amministrazione;
 - g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
 - i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
 - j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
 - l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
 - m) nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
2. L'assemblea **straordinaria** delibera:
- a) sulle modifiche dello statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione della Rete Saharawi;
 - b) sullo scioglimento della Rete Saharawi, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'Ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

ART. 10 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

- 1. L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti fra i soci.
- 2. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 3. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente *(salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione)*. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare uno o più membri dell'organo di Amministrazione, diverso dal Presidente, quest'ultimo provvede alla sostituzione attraverso la nomina del/dei primo/i dei non eletti. Laddove non si disponga della lista dei primi non eletti, l'Organo di Amministrazione, entro e non oltre i sei mesi successivi, convoca l'Assemblea degli enti associati per procedere con la l'elezione dei membri o del membro venuti a mancare.

5. Laddove per dimissioni o altre cause venga a mancare il Presidente, l'organo di amministrazione, entro 30 giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea degli enti associati per procedere a nuova elezione.
6. Il mandato dei membri sostituiti ai sensi dei commi precedenti scade con l'originario mandato dell'intero organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decade, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Organo.
7. L'Organo di Amministrazione può invitare alle proprie sedute con diritto di intervento ma non di voto gli ex Presidenti della Rete Saharawi e la Rappresentanza del Fronte Polisario.

Art. 11 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione *(che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri)*, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione:
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone bilancio o rendiconto, rapporto di missione se lo reputa necessario;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - delibera l'istituzione di gruppi di lavoro ed individua i delegati su specifiche tematiche di interesse generale per la Rete Saharawi, anche su proposta degli Enti associati;
 - stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Rete Saharawi;
 - individua le attività diverse eventualmente svolte e ne documenta il carattere secondario;
 - elimina provvede all'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci;
 - vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse.
3. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.



Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative della Rete Saharawi, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa Rete Saharawi nonché l'Assemblea degli enti associati, propone l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività della Rete Saharawi con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Rete Saharawi di fronte ai terzi ed in giudizio. *Se nel corso del mandato triennale dell'Organo Amministrativo viene a decadere la carica del Presidente eletto, viene convocata l'Assemblea per la rielezione del nuovo Presidente.*

In caso di sua assenza o impedimento o scadenza dei termini di mandato le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

ART. 13 - IL VICEPRESIDENTE

In caso di delega, assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Assemblea. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 14 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario, nominato dall'Assemblea cura e conserva agli atti, i verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea. Cura l'annotazione del registro soci dell'iscrizione degli associati

2. Il Tesoriere, nominato dall'Assemblea cura le annotazioni delle entrate e delle uscite. Predisporre la proposta la bozza di bilancio annuale consuntivo o rendiconto da sottoporre all'Organo di Amministrazione e all'Assemblea sociale.

ART. 15 - GRUPPI DI LAVORO

Sono costituiti, a seguito di delibera dell'Organo di Amministrazione su tematiche e finalità statutarie–previste all'art. 3, i gruppi di lavoro e nominati i relativi responsabili, anche su proposta delle associazioni. I responsabili dei gruppi di lavoro collaborano con il Presidente e partecipano come invitati senza diritto di voto all'Organo di Amministrazione, contribuendo alla realizzazione del programma annuale di attività. Possono fare parte dei gruppi di lavoro i Presidenti delle associazioni aderenti o loro delegati anche se non consiglieri.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Rete Saharawi – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 – RISORSE

- 1) Le entrate dell'Rete Saharawi sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;

Altre

- 
- c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
- 2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 - 3) Il patrimonio della Rete Saharawi, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - 4) L'esercizio finanziario della Rete Saharawi ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, la Rete Saharawi può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 19 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Rete Saharawi, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Rete Saharawi soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Rete Saharawi.

6. La Rete Saharawi deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Sindaco del Comune dove Rete Saharawi ha la sede.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 21 – SCIoglimento

In caso di scioglimento o estinzione della Rete Saharawi, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Claudio Battaglia

